RELAZIONE TECNICA

Il Protocollo si compone di 14 articoli e di 2 allegati.

L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini più rilevanti presenti nel Protocollo. Da tale articolo, di natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 richiama le finalità principali del Protocollo. Da tale articolo, di carattere generale e programmatico, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3 disciplina la concessione in uso gratuito al Governo della Repubblica Italiana di alcune aree di proprietà dello Stato albanese nel territorio albanese. Da tale articolo non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto la concessione è espressamente qualificata a titolo gratuito e l'eventuale onere per l'erario albanese derivante da tale concessione (inclusi eventuali minori introiti da canoni di concessione o da entrate tributarie) non dà luogo all'obbligo di rimborso a carico dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 10 e dell'allegato 2 del Protocollo.

L'articolo 4 riguarda la realizzazione delle strutture nelle aree concesse dal Governo albanese e le modalità della gestione.

Il paragrafo 1 autorizza il Governo italiano a realizzare a proprie spese, nelle aree date in concessione ai sensi dell'articolo 3, una struttura per l'arrivo dei migranti (sita nel porto di Shengjin, punto A) dell'allegato 1) e una struttura per il loro trattenimento durante lo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di permanenza in Italia e di quelle previste per il rimpatrio (nella località di Gjader, punto B). Dai sopralluoghi effettuati dalle competenti amministrazioni, gli oneri possono essere quantificati come segue.

- A) Sito portuale di Shengjin (di competenza del Ministero dell'interno e comprendente i locali in cui sarà sistemato l'Usmaf dipendente dal Ministero della salute). In relazione alle infrastrutture disponibili, i lavori necessari possono essere indicati come segue:
 - energia elettrica: il sito è allacciabile alla cabina elettrica pubblica tramite cavidotto e pozzetti che attraversano l'area. Poiché sono frequenti i casi di blackout, è necessario dotare l'area di gruppi elettrogeni e gruppi di continuità;
 - servizio idrico: il sito è allacciabile all'acquedotto pubblico tramite condotta idrica in poliuretano presente in prossimità del perimetro nord. Poiché sono frequenti i casi, soprattutto nei mesi estivi, di sospensione delle forniture idriche, è necessario dotare l'area di serbatoi di accumulo;
 - impianto fognario: l'intera zona non è dotata di fogna pubblica; pertanto, per lo scarico delle acque nere è necessario realizzare un serbatoio di accumulo di idonea capacità da svuotare periodicamente con autospurgo o, in alternativa, è necessario realizzare un depuratore;
 - collegamento rete telefonica e rete internet;

Gli oneri conseguentemente preventivati per la realizzazione dei lavori necessari sono pertanto:

- realizzazione/allaccio infrastrutture: euro 200.000 per l'anno 2024 (conto capitale);
- realizzazione struttura: euro 3.000.000 per l'anno 2024 (conto capitale).

B1) Sito di Gjader (parte di competenza del Ministero dell'interno)

Si tratta di un'area incolta, di proprietà del Ministero della difesa albanese, con presenza di vegetazione spontanea e ruderi in muratura, cui si accede da un'unica strada. L'area ha una estensione



complessiva di circa 77.000 mq ed è delimitata sui lati lunghi dalla strada e dal letto del fiume Drin. In relazione alle infrastrutture disponibili, i lavori necessari possono essere indicati come segue:

- viabilità: è necessario ripristinare la strada di accesso che costeggia i lati lunghi dell'area, originariamente asfaltata;
- energia elettrica: il sito è allacciabile alla rete elettrica pubblica a media tensione tramite cavi aerei. Poiché sono frequenti i casi di blackout, è necessario dotare l'area di gruppi elettrogeni per alimentare l'illuminazione esterna e di gruppi di continuità per computer e server.
- servizio idrico: il sito è fornito di acqua potabile estratta da pozzo artesiano con pompa sommersa. La portata e la pressione dell'acqua potabile non sono sufficienti per alimentare l'intero centro. Pertanto, occorre prevedere serbatoi di accumulo con autoclave;
- impianto fognario: l'intera zona non è dotata di fogna pubblica; pertanto, per lo scarico delle acque nere è necessario realizzare un serbatoio di accumulo di idonea capacità da svuotare periodicamente con autospurgo o, in alternativa, è necessario realizzare un depuratore;
- altre opere infrastrutturali: l'intera area non è urbanizzata, è necessario quindi procedere ad opere di sbancamento con taglio di alberi e arbusti con rimozione di radici, ceppaie e simili, demolizione dei ruderi esistenti e livellamento, oltre alla realizzazione di pavimentazione e viabilità, sia di accesso all'area che interna alla stessa;
- collegamento rete telefonica e rete internet;

Gli oneri conseguentemente preventivati per la realizzazione dei lavori necessari sono pertanto:

- realizzazione/allaccio infrastrutture: euro 8 milioni per l'anno 2024 (conto capitale);
- realizzazione struttura: **euro 20 milioni per l'anno 2024 (conto capitale)**, di cui euro 12 milioni per 4 strutture di trattenimento ed euro 8 milioni per struttura rinforzata per CPR.

B2) Sito di Gjader (parte di competenza del Ministero della giustizia)

Nell'ambito del sito di Gjader è prevista una struttura penitenziaria, per il cui costo di realizzazione si rinvia alla trattazione dell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica.

Il paragrafo 2, primo periodo, prevede che le strutture nelle aree date in concessione dallo Stato albanese a quello italiano siano gestite dalle competenti autorità italiane secondo la pertinente normativa italiana ed europea. Sulla base dei sopralluoghi effettuati e dei parametri di riferimento desumibili dai costi storici di analoghe strutture sul territorio nazionale gli oneri derivanti dalla gestione delle strutture possono essere così quantificati (per i costi delle missioni del personale si rinvia alla trattazione dell'articolo 7).

A1) Struttura nel porto di Shengjin (di competenza del Ministero dell'interno)

- manutenzione: euro 70.000 per l'anno 2024 ed euro 100.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente);
- costi di gestione: i costi di gestione, calcolati complessivamente per il sito di Shengjin e per quello di Gjader, ammontano a euro 4.400.700 per l'anno 2024 e di euro 6.556.200 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2028 (parte corrente).
- Spese apparati telematici per le entrambe le strutture: euro 100.000 per l'anno 2024 (parte corrente).
- A2) Usmaf nel porto di Shengjin (di competenza del Ministero della salute). Le spese di gestione sono considerate nell'ambito della quantificazione degli oneri derivanti dai paragrafi 6 e 7, cui si rinvia.

B1) Struttura a Gjader (parte di competenza del Ministero dell'interno):

manutenzione: euro 700.000 per l'anno 2024 ed euro 1 milione annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente);



- costi di gestione e apparati telematici: computati nell'ambito del costo complessivo indicato al punto A1) in termini complessivi per le strutture di Shengjin e Gjader.
- **B2)** Sito di Gjader (parte di competenza del Ministero della giustizia): si rinvia per la quantificazione degli oneri a quanto indicato in relazione all'articolo 4 del disegno di legge.
- **B3) Sito di Gjader (parte di competenza del Ministero della salute INMP)** Le spese di gestione sono considerate nell'ambito della quantificazione degli oneri derivanti dai paragrafi 6 e 7, cui si rinvia.

Il **secondo periodo del paragrafo 2** prevede che le controversie tra le autorità italiane e i migranti siano sottoposte alla giurisdizione italiana. La disposizione non è innovativa rispetto alla normativa italiana vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: i migranti, se non fossero condotti in Albania, dovrebbero essere condotti in centri equivalenti siti nel territorio italiano, con la conseguente sottoposizione del relativo contenzioso alla giurisdizione italiana.

Il paragrafo 3 prevede che i migranti possano entrare nel territorio albanese al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana e che le autorità italiane debbano trasferirli al di fuori del territorio albanese nel caso in cui venga meno il titolo della permanenza nelle strutture. La disposizione comporta maggiori esigenze in termini di mezzi e di equipaggiamenti del Dipartimento di P.S., come di seguito quantificati:

- motorizzazione: euro 6,4 milioni per l'anno 2024 (conto capitale);
- equipaggiamento e casermaggio: euro 300.000 per l'anno 2024 (parte corrente);
- telematica: euro 1,5 milioni per l'anno 2024 (parte corrente) e 900.000 annui per l'anno 2024 (conto capitale);
- noli di navi: euro 15 milioni per l'anno 2024 ed euro 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente).

Il **paragrafo 4** prevede l'ingresso dei migranti esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane e l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale in caso di arrivo di stranieri. Dall'obbligo di accompagnamento dei migranti fino al porto di Shengjin mediante mezzi delle autorità italiane non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'attività di salvataggio dei migranti è un'attività già svolta a legislazione vigente dagli organi competenti (in particolare Guardia di finanza e Capitanerie di porto-Guardia costiera).

Gli oneri derivanti dal **paragrafo 5** relativi all'allestimento dei centri sono compresi in quelli quantificati per la realizzazione degli stessi. Dal paragrafo 5 non derivano pertanto oneri per la finanza pubblica maggiori rispetto a quelli già quantificati in relazione al paragrafo 1.

I **paragrafi 6 e 7**, da considerare come un tutt'uno inscindibile, riguardano l'obbligo di istituire strutture sanitarie all'interno dei centri e di seguire le necessarie procedure per la quarantena, in caso di malattie infettive. Al riguardo è necessario distinguere le situazioni che possono sorgere nei due centri previsti dal Protocollo.

A) Porto di Shengjin. Al porto di Shengjin è necessario prevedere l'istituzione di uno speciale USMAF per la verifica delle condizioni sanitarie dei migranti all'arrivo. L'onere per la realizzazione



delle strutture è incluso nell'onere previsto in relazione al paragrafo 1. Per i costi derivanti da arredi, attrezzature informatiche e software, cellulari di servizio, dispositivi di protezione personali, dispositivi medici e farmaci/vaccini, si prevede in via forfettaria un onere di 270.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 (parte corrente).

B) Sito di Gjader. La fornitura di servizi sanitari di base per le esigenze dei migranti rientra nel contratto che sarà stipulato con il gestore del centro ed è stata pertanto considerata nell'ambito della quantificazione del costo della gestione indicata in relazione al paragrafo 2.

Per le maggiori esigenze di funzionamento di INMP (prevalentemente per attrezzature informatiche e software, nonché per dispositivi medici e farmaci) legate alle attività di supporto e monitoraggio delle attività di assistenza sanitaria a favore dei migranti poste contrattualmente a carico del gestore del sito di Gjader si prevede, forfettariamente, un maggiore onere **pari a 100.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 (parte corrente).**

I paragrafi 8 e 9 regolano il caso in cui sia necessario ricorrere, per la gravità delle patologie, al ricovero di migranti in strutture sanitarie albanesi. I relativi oneri saranno considerati in relazione all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato 2, come espressamente indicato all'articolo 4, paragrafo 9.

I paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 dispongono alcune facilitazioni per lo svolgimento delle attività, in linea con le consuetudini internazionali in materia di trattamento degli Stati stranieri, ivi inclusa l'esenzione da licenze e permessi di costruire previsti dalla legislazione albanese, l'erogazione dei servizi pubblici a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alla pubblica amministrazione albanese, l'esenzione da imposte indirette e da dazi doganali. Tali disposizioni si concretizzano in impegni per la parte albanese che riducono gli oneri per la finanza pubblica italiana (le quantificazioni dei costi riportate in relazione alle singole disposizioni tengono conto di tali facilitazioni). Le disposizioni in commento non prevedendo un obbligo a carico dello Stato italiano di garantire un regime di reciprocità a favore della parte albanese e non sono quindi suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **paragrafo 2 dell'articolo 5** prevede che la parte italiana realizzi anche le strutture dedicate al personale albanese addetto alla sicurezza del perimetro esterno delle aree. Il costo di realizzazione di tali strutture è stato considerato nell'ambito della quantificazione degli oneri per i lavori strutturali e infrastrutturali quantificati in relazione al paragrafo 1 dell'articolo 4. Rispetto alla quantificazione indicata in relazione in tale disposizione, l'articolo 5, paragrafo 2, non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6, paragrafi 1, 2, 3 e 4 stabilisce le modalità di collaborazione tra le autorità italiane ed albanesi per il mantenimento della sicurezza all'interno delle aree, all'esterno delle stesse e durante i trasferimenti. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **paragrafo 5 dell'articolo 6** impone alle autorità italiane di mantenere all'interno delle aree i migranti ivi trattenuti. La disposizione non è innovativa rispetto alla legislazione vigente, in quanto nelle strutture in cui è previsto il trattenimento è sempre necessario impedire l'uscita delle persone trattenute. Dalla disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Il **paragrafo 6 dell'articolo 6** prevede il rimborso alle autorità albanesi degli oneri derivanti dalla riconduzione presso i centri delle persone trattenute che dovessero eventualmente uscire senza autorizzazione. La quantificazione di quest'onere, del tutto eventuale, è considerata in relazione all'articolo 10, paragrafo 1, al quale la disposizione espressamente rinvia.

Il **paragrafo 7 dell'articolo 6** prevede che le autorità italiane sostengano ogni costo necessario all'alloggio e al trattamento dei migranti. Gli oneri derivanti dalla disposizione fanno parte del contratto che sarà stipulato con il gestore del centro e sono stati pertanto quantificati in relazione all'articolo 4, paragrafo 2.

Il **paragrafo 8 dell'articolo 6** prevede l'immunità della documentazione ufficiale detenuta dalle autorità italiane e dal personale italiano rispetto a sequestro o misure analoghe da parte delle autorità albanesi. La disposizione è di natura ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7, paragrafo 1, regola l'invio del personale italiano nella struttura. Dalla disposizione derivano gli oneri di seguito quantificati, in relazione ai costi di missione, viaggio e vitto e alloggio ove spettanti (importi arrotondati, trattandosi di stime su valori medi).

Salvo dove espressamente indicato, per il primo anno si considera il 50% del costo a regime, nell'ipotesi che l'operatività delle strutture avverrà a partire dal mese di maggio, dopo il completamento della costruzione, e che la piena operatività si raggiungerà solo gradualmente nel corso dei mesi successivi (indicativamente, si considera che nel primo quadrimestre del 2024 le missioni siano pari allo 0%, nel corso del secondo quadrimestre siano pari al 50% della piena operatività, mentre nel terzo quadrimestre siano pari al 100% della piena operatività: si tratta solamente di valori medi indicativi, la cui distribuzione nel corso dell'anno potrà variare in funzione delle concrete esigenze operative, nell'ambito del totale annuo preventivato per l'anno 2024). Le unità di personale sono da intendersi come "anni/persona", considerato che le strutture dovranno essere presidiate per tutto il tempo in cui saranno operative (in relazione a ciascuna amministrazione è indicata la frequenza prevista delle turnazioni).

a) Ministero dell'interno (il numero di personale occorrente è stimato in relazione a quello occorrente per la gestione di strutture analoghe in Italia, tenuto conto che i servizi di vigilanza al porto in occasione degli sbarchi e alle strutture, i servizi correlati alle esigenze della struttura di comando e controllo e gestione amministrativa e i servizi di vigilanza dell'armeria sono svolti da personale appartenente all'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, mentre sono espletati esclusivamente dalla Polizia di Stato i servizi connessi con l'espletamento delle procedure amministrative relative agli stranieri demandate in base alla normativa vigente al Questore e agli uffici della Questura. In ogni caso al personale delle varie forze di polizia, a ordinamento civile o militare, compete il medesimo trattamento economico; quindi, la determinazione dell'aliquota relativa a ciascuna forza è ininfluente ai fini della quantificazione degli oneri).

	Unità	Costo unitario	N. annuo	2024	Dal 2025 al
					2028
Viaggio pers. interforze	500	200 (a)	24 (b)	1.200.000	2.400.000
Vitto e alloggio interforze	500	120 (e)	365	10.950.000	21.900.000
Diarie dirigenti interforze	11	176,71	365	354.745	709.491
Diarie direttivi interforze	5	156,49	365	142.797	285.594
Diarie altro pers. interforze	484	130,22	365	11.502.333	23.004.665



Viaggio A/R prefettizi (c)	2	300 (d)	24 (b)	7.200	14.400
Vitto e alloggio prefettizi	2	180 (f)	365	65.700	131.400
Diarie prefettizi	2	176,71	365	64.499	128.998
TOTALE				24.287.274	48.574.548

- (a) Si considera il costo A/R della tratta marittima Bari/Durazzo in cabina doppia (160 euro, più spese di un pasto all'andata e al ritorno per 40 euro complessivi)
- (b) Si ipotizza una turnazione del personale in missione ogni 15 giorni
- (c) Le missioni del personale prefettizio decorrono dal 1° gennaio 2024.
- (d) Si considerano il costo del biglietto aereo A/R (250 euro) e le spese di taxi (50 euro).
- (e) Si considera, sulla base dei costi storici verificati per l'Albania, il costo di 30 euro per pasto (60 euro giornalieri) e di 60 euro per l'alloggio a notte.
- (f) Si considera, sulla base dei costi storici verificati per l'Albania, il costo di 30 euro per pasto (60 euro giornalieri) e di 120 euro per l'alloggio in considerazione della categoria spettante per la qualifica.
- b) **Ministero della giustizia** (il numero di personale occorrente per la struttura penitenziaria è stimato in relazione a quello previsto per la gestione di strutture presenti in Italia che possono contenere circa 20 detenuti; per la tenuta delle udienze civili e penali, non si prevede in via ordinaria l'effettuazione di missioni, in quanto l'articolo 4 del disegno di legge prevede la tenuta a distanza)

Descrizione	Unità	Costo unitario	N. annuo	2024	Dal 2025 al 2028
Viaggio personale DAP	46	200	12 (a)	55.200	110.400
Vitto e alloggio DAP	46	120	365	1.007.400	2.014.800
Diarie dirigenti DAP	1	176,71	365	32.250	64.499
Diarie commissari DAP	1	156,49	365	28.559	57.119
Diarie personale DAP	44	130,22	365	1.045.667	2.091.333
TOTALE				2.169.076	4.338.151

(a) Si ipotizza una turnazione del personale in missione una volta al mese

Le restanti ipotesi sono le medesime previste per il personale interforze inviato dal Ministero dell'interno.

c) Ministero della salute

	Unità	Costo unitario	N. annuo	2024	Dal 2025 al 2028
Viaggio personale Usmaf	11	300	24	39.600	79.200
Vitto e alloggio Usmaf	11	180	365	361.350	722.700
Diarie dirigenti Usmaf	5	176,71	365	161.248	322.496
Diarie non dirigenti Usmaf	6	156,49	365	171.357	342.713
Viaggio personale INMP	12	300	24	43.200	86.400
Vitto e alloggio INMP	12	180	365	394.200	788.400
Diarie dirigenti INMP	6	176,71	365	193.497	386.995
Diarie non dirigenti INMP	6	156,49	365	171.357	342.713
TOTALE				1.535.809	3.071.617

Sono assunte le medesime ipotesi previste per il personale prefettizio.

d) Per tenere conto di possibili missioni impreviste anche di personale (civile e militare), si considera una spesa forfettaria pari a 107.841 euro per l'anno 2024 e a 115.684 euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, da ripartire tra le amministrazioni considerate con le modalità indicate dall'articolo 6 del disegno di legge (v. infra).



Pertanto per le missioni, al netto degli oneri assicurativi (per i quali si veda infra) l'onere complessivo

può essere riassunto nella seguente tabella:

	2024	Dal 2025 al 2028
Min. Interno	24.287.274	48.574.548
Min. Giustizia	2.169.076	4.338.151
Min. Salute	1.535.809	3.071.617
Imprevisti	107.841	115.684
	28.100.000	56.100.000

Il paragrafo 7 dell'articolo 7 prevede la copertura delle spese mediche per cure urgenti necessarie al personale italiano. Gli oneri necessari sono quantificati in relazione al numero di dipendenti italiani presenti nella struttura e in relazione agli oneri sostenuti, in una situazione simile, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per le assicurazioni previste dall'articolo 211 del DPR n. 18/1967 cui l'articolo 5, comma 10, del disegno di legge di ratifica fa espressamente riferimento. L'attuale contratto in essere tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la compagnia assicurativa aggiudicataria della procedura di selezione prevede per missioni brevi entro i 120 giorni continuativi 3,80 euro al giorno per la polizza sanitaria (tariffa uniforme per tutte le categorie di personale) e 4,07 euro al giorno per la polizza rischio vita/infortuni. In questo caso si considera prudenzialmente, ai fini della presente stima, la tariffa prevista per il personale dell'Arma dei Carabinieri (Ufficiali e Sottoufficiali), considerando il tipo di attività prevalentemente svolto dal personale di cui si tratta.

Di conseguenza sulla base delle giornate di missione previste, si calcolano i seguenti oneri (importi arrotondati, considerando per il primo anno il 50% del costo a regime sulla base delle medesime ipotesi indicate per la quantificazione degli altri oneri di missione)

	Unità	N. annuo	Unitario	2024	Dal 2025 al 2028
Interno (interforze)	500	365	7,87	718.138	1.436.275
Interno (altri)*	2	365	7,87	5.745	5.745
Giustizia (DAP)	46	365	7,87	66.068	132.137
Salute Usmaf	11	365	7,87	15.799	31.598
Salute INMP	12	365	7,87	17.235	34.471
Imprevisti (forfait)				77.015	59.774
TOTALE (arrotondato)				900.000	1.700.000

I paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'articolo 7 prevedono alcune facilitazioni, in linea con le consuetudini internazionali, per l'ingresso ed il soggiorno del personale italiano che si reca in Albania per le finalità di cui al Protocollo in oggetto, ivi inclusa l'esenzione dalle imposte sui redditi e dai contributi per l'assistenza sociale previsti dalla legge albanese. Da tali disposizioni, di natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 8 disciplinano l'accesso in territorio albanese dei mezzi italiani e la procedura di trasferimento dei migranti, rinviando a successive intese la definizione dei dettagli operativi. Da tale disposizione, di carattere ordinamentale, non derivano direttamente nuovi o maggiori oneri.

Il **paragrafo 3 dell'articolo 8** prevede il rimborso alle autorità albanesi dei costi per l'impiego di loro mezzi e personale. La quantificazione di quest'onere è considerata in relazione all'articolo 10, paragrafo 1, al quale la disposizione espressamente rinvia.

L'articolo 9, paragrafo 1, specifica che il periodo di permanenza massima dei migranti in territorio albanese non potrà mai essere superiore al periodo massimo di trattenimento previsto dalla vigente normativa italiana. Al termine delle procedure di accertamento, le autorità italiane provvedono, a proprie spese, all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese. Come indicato in relazione all'articolo 4, paragrafo 3, il cui contenuto la disposizione in esame si limita a ribadire, gli oneri derivanti dal trasferimento rientrano nelle ordinarie spese di gestione dei centri.

L'articolo 9, paragrafo 2, assicura l'accesso alle strutture ad avvocati, giudici, assistenti nonché al personale delle organizzazioni internazionali che prestano assistenza e consulenza ai richiedenti protezione internazionale. Da tale disposizione, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatti salvi gli effetti derivanti dall'eventuale partecipazione in presenza dell'avvocato che assiste il migrante ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per la cui quantificazione si rinvia alla trattazione dell'articolo 4, comma 5, del disegno di legge di ratifica.

L'articolo 9, paragrafo 3, prevede che in caso di nascita e di morte i migranti sono sottoposti alla normativa italiana. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Quanto alle spese di trasferimento delle salme, di carattere del tutto eventuale, vi si farà fronte nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili a legislazione vigente, precisando che al trasporto delle salme al di fuori del territorio albanese potrà provvedersi con i mezzi militari italiani in arrivo e partenza dal porto di Shengjin per le normali attività di adempimento degli obblighi previsti dall'accordo. Quanto alle nascite, si tratta di ipotesi del tutto eventuale, in quanto le donne in gravidanza, in quanto soggetti vulnerabili, non sono soggette a trattenimento o rimpatrio.

L'articolo 10 stabilisce l'obbligo di rimborso da parte dell'Italia delle spese sostenute dall'Albania per le finalità del presente Protocollo, attraverso un sistema di contributi e di garanzie finanziarie definiti più in dettaglio **nell'allegato 2**. Si tratta in particolare delle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 9, dell'articolo 6, paragrafo 6, dell'articolo 8, paragrafo 3 e dell'articolo 12, paragrafo 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2024 ed in 16,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

Il calcolo per il 2024 tiene conto dei 16,5 milioni di euro di versamento obbligatorio iniziale sul fondo istituito presso la tesoreria albanese ai sensi della sezione B), paragrafo 4, dell'allegato 2 del Protocollo, a cui si aggiungono il versamento da effettuare sul fondo di garanzia previsto dalla sezione F) dell'allegato 2 del Protocollo, stimato in via prudenziale in 3 milioni di euro, ed un ulteriore versamento per la prima tranche di rimborso spese previsto avvenire entro il mese di ottobre 2024 ai sensi della sezione E) dell'allegato 2 del Protocollo, stimato prudenzialmente in 8,25 milioni di euro (metà del versamento iniziale ai sensi della sezione B), paragrafo 4, dell'allegato 2 al Protocollo). A partire dall'anno 2025 viene invece valutato uno stanziamento annuo di 16,5 milioni pari alla somma del finanziamento iniziale. Ciò in quanto, la sezione E), paragrafo 3, dell'allegato 2 del



Protocollo, prevede espressamente che, a seguito del versamento inziale, l'importo del conto speciale presso la tesoreria albanese non potrà mai essere inferiore a 16,5 milioni di euro.

L'articolo 11 dispone, al paragrafo 1, che, al termine del Protocollo, l'Italia è obbligata a restituire all'Albania tutte le aree concesse e le strutture nel frattempo costruite, senza diritto ad ottenere alcun rimborso per gli eventuali miglioramenti. Poiché la disposizione non prevede un obbligo di rimessione in pristino delle aree concesse dall'Albania, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, al paragrafo 2, si prevede che, prima del termine del Protocollo, l'Italia ha l'obbligo di allontanare dal territorio albanese tutti i migranti eventualmente ancora presenti in Albania. La disposizione è ripetitiva delle previsioni dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 1, alla trattazione dei quali pertanto si rinvia.

L'articolo 12 impone a ciascuna Parte l'obbligo di indennizzare l'altra in caso di danni causati con dolo o colpa grave, inclusi eventuali risarcimenti per danni a terzi. Non sono considerati come dolo o colpa grave le carenze di servizio derivanti da oggettivi limiti nelle capacità operative di una delle Parti. Il paragrafo 2 dell'articolo 12 prevede che la parte italiana sostenga gli eventuali oneri processuali e risarcitori in caso di azioni intentate da terzi contro la Repubblica di Albania in attuazione del Protocollo. Per la quantificazione si rinvia all'articolo 10, al quale l'articolo 12 rinvia espressamente.

L'articolo 13 stabilisce l'entrata in vigore del Protocollo alla data concordata dalla Parti con successivo scambio di note verbali e la sua durata prevista per un periodo di 5 anni, prorogabili automaticamente di altri 5 salvo che una delle due Parti comunichi all'altra l'intenzione scritta di recedere almeno sei mesi prima della scadenza. Da tale disposizione, di natura ordinamentale, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 dispone, infine, che qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Protocollo e delle intese relative allo stesso, dovranno essere risolte tra le Parti in via amichevole mediante consultazioni. Da tale disposizione, di natura ordinamentale, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'allegato 1 identifica con precisione, con apposita documentazione topografica, le due distinte aree date in concessione dalla parte albanese alla parte italiana per le finalità del presente Protocollo. Gli oneri derivanti dalla realizzazione delle strutture e dalla gestione delle aree sono considerati in relazione all'articolo 4, alla cui trattazione si rinvia.

L'allegato 2 disciplina in dettaglio il meccanismo dei rimborsi dovuti dall'Italia all'Albania ai sensi del Protocollo che si suddividono in due tipologie: i rimborsi per spese sostenute dall'Albania ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo ed i rimborsi per eventuali spese impreviste. Gli oneri derivanti dai rimborsi alle autorità albanesi considerati in relazione all'articolo 10, alla cui trattazione si rinvia.

Il <u>disegno di legge</u> di ratifica ed esecuzione del Protocollo si compone di 7 articoli.



Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo tra il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica italiana per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria fatto a Roma il 6 novembre 2023.

L'articolo 3 del disegno di legge reca norme di coordinamento finalizzate alla corretta attuazione del Protocollo.

Il comma 1 dell'articolo 3 disciplina l'attribuzione delle competenze amministrative ai fini dell'esecuzione del Protocollo, individuando strutture aventi sede a Roma. La scelta di Roma è frutto di una ponderata valutazione comparativa che ha tenuto conto dei diversi fattori in gioco ed in particolare delle "economia di scala" che si generano presso la Capitale, sia in termini di risorse umane a disposizione che di coordinamento con le Amministrazioni centrali, fondamentali soprattutto nelle fasi applicative iniziali del Protocollo. Si prevede inoltre, nell'ambito delle strutture in Albania, l'istituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma al fine di assicurare le esigenze funzionali delle attività di polizia, di un nucleo di polizia giudiziaria che opera ai sensi del codice di procedura penale e di un nucleo di polizia penitenziaria, nonché di un ufficio di sanità marittima, aerea e di confine appositamente istituito. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione vengono di seguito riepilogati:

Le lettere a), b) e c) del comma 1 disciplinano le competenze rispettivamente del prefetto di Roma, del Questore di Roma e della Questura di Roma e non comportano maggiori oneri in quanto le competenze ivi attribuite vengono esercitate con le risorse a legislazione vigente.

La lettera d) del comma 1 è diretta a individuare il soggetto pubblico competente per territorio a esaminare e decidere le domande di protezione internazionale contemplate nel Protocollo. Nello specifico viene attribuita la competenza alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, unitamente alle sezioni da istituire appositamente nell'ambito della suddetta Commissione territoriale. La disposizione pertanto comporta maggiori oneri derivanti dall'istituzione fino a 5 nuove Sezioni che permangono nella struttura organizzativa delineata dall'articolo in esame. Il maggior onere lavorativo determinato dall'attuazione della disposizione sarà assolto mediante il reclutamento, già previsto dall'art. 5, comma 3, del disegno di legge, di appositi funzionari da assegnare alle istituende sezioni. Per tali finalità sono previsti i seguenti maggiori oneri:

- servizio di interpretariato: 1 milione per l'anno 2024 e 1,5 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente);
- gettoni di presenza: 1 milione per l'anno 2024 e 1,5 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente);
- costi di gestione dei nuovi collegi: 570.000 euro per l'anno 2024 e 850.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente).

La lettera e) del comma 1 dispone la creazione di un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma. Gli effetti finanziari sono indicati all'articolo 5, comma 2 (ν . infra)

- La lettera f) del comma 1 disciplina la creazione di un nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo. Per le esigenze di tale nucleo sono previste le seguenti unità di personale:
- 10 operatori della Polizia di Stato per esigenze DAC;
- • 5 operatori della Polizia di Stato per esigenze DCPP.



La relativa stima degli oneri, connessi all'invio in missione, è ricompresa nella stima delle esigenze di personale indicata in relazione all'articolo 7 del Protocollo, alla cui trattazione si rinvia.

La lettera g) del comma 1 dispone la creazione di un nucleo di polizia penitenziaria presso le strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo. I bisogni e le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per il funzionamento del nuovo istituto penitenziario in Albania ed i relativi costi sono descritti in relazione all'articolo 4, comma 11, del disegno di legge per quanto riguarda la realizzazione della struttura e le sue spese di funzionamento, e in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo in relazione alle esigenze di personale in missione.

La lettera h) del comma 1 stabilisce la competenza del Provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il Lazio per i provvedimenti di competenza del Provveditore dell'amministrazione penitenziaria. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto le competenze verranno svolte con le risorse a legislazione vigente.

La lettera i) del comma 1 istituisce uno speciale ufficio di sanità marittima, aerea e di confine istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica. Per i costi di realizzazione delle strutture, si fa rinvio ai costi di realizzazione, a cura del Ministero dell'interno, della struttura al Porto di Shengjin presso i cui locali sarà prevista un'area a disposizione dell'Usmaf. Per i costi di funzionamento dell'Usmaf, si rinvia alla trattazione dell'articolo 4, paragrafi 6 e 7, del Protocollo. Infine, per le spese di missione si rinvia alla trattazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo.

Il comma 2 dell'articolo 3 stabilisce l'obbligo di condurre nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso. Da tale disposizione, di natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 dell'articolo 3 equipara le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo alle zone di frontiera o di transito individuate dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Da tale disposizione, che reca esclusivamente un'equiparazione a fini giuridici, di natura quindi ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 dell'articolo 3 dispone che le strutture previste dall'allegato 1, punti A) e B), del Protocollo, sono equiparate a quelle previste dall'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, mentre la struttura per il rimpatrio prevista dall'allegato 1, punto B), del Protocollo è equiparata ai centri previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Da tale disposizione, che reca esclusivamente un'equiparazione a fini giuridici, di natura quindi ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 5 dell'articolo 3** prevede le modalità di rilascio dell'attestato nominativo di identificazione dei migranti. L'attività è già prevista a legislazione vigente dall'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 142/2015. Gli adattamenti introdotti, che non comportano modifiche nei sistemi informatici, sono volti a garantire la possibilità di rilasciare la procura al difensore con



modalità telematiche. La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 6 dell'articolo 3** regola le ipotesi eccezionali in cui il migrante può essere trasferito nel territorio nazionale. Oltre a trattarsi di ipotesi eccezionale e del tutto eventuale, i relativi oneri del trasferimento sono considerati nell'ambito delle previsioni di spesa per il funzionamento dei centri indicate in relazione all'articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo.

I **commi 7 e 8 dell'articolo 3**, che riguardano rispettivamente il regime dei contratti pubblici e l'impignorabilità dei crediti della Repubblica di Albania sorti in dipendenza dell'attuazione del Protocollo, hanno natura ordinamentale e non sono pertanto suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4, comma 1, del disegno di legge dispone quale sia la legge applicabile agli stranieri che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, par. 1, lettera d) del citato Protocollo. A costoro infatti si applicano la normativa italiane e quella europea in materia di ammissione e permanenza degli stranieri nel territorio nazionale (D.lgs. 286/1998, D.lgs. 251/2007, D.lgs. 25/2008 e D.lgs. 142/2015). La giurisdizione è quella italiana e la competenza è assegnata alla Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma e al Giudice di pace di Roma, che è oggetto di rafforzamento in termini di personale come indicato all'articolo 5. Dal comma in esame discendono oneri per l'approntamento dei locali in Italia e in Albania per la celebrazione di udienze civili.

- a) Spazi supplementari da acquisire nel territorio del Comune di Roma e da destinare per la celebrazione delle udienze civili telematiche, da parte sia dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, che della sezione specializzata per la protezione internazionale del Tribunale di Roma, nell'ipotesi di dover accogliere:
 - Sezione specializzata: 48 unità di personale, composte da n. 10 magistrati e n. 38 amministrativi
 - Ufficio del giudice di pace: 16 unità di personale, composte da 6 magistrati e 10 amministrativi; si ritiene necessario allestire un immobile di circa 1.500 mq., dove svolgere le attività giurisdizionali e le connesse attività tecnico-amministrative.

La connessa esigenza finanziaria può essere parametricamente stimata in circa 25 € al mq. al mese e, quindi, € 450.000 all'anno a titolo di canone di locazione immobiliare. A questo importo vanno aggiunti gli oneri di gestione (consumi di energia elettrica, di gas da riscaldamento, sicurezza e facility management – circa € 175.000 annui). Pertanto, il costo dell'edificio o degli edifici da acquisire in locazione per la celebrazione delle udienze civili telematiche è pari a circa € 625.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente). Per il 2024 l'onere è pari a 420.000 euro, calcolato in ragione dei 2/3 della spesa occorrente per un anno intero (considerato che l'attivazione degli spazi dovrà avvenire a partire dal mese di maggio 2024 e che, trattandosi di spese per la messa a disposizione degli spazi, non sono realizzabili gradualmente nel corso del primo anno).

b) Ambienti, da realizzare in Albania, necessari per la celebrazione delle udienze civili telematiche. Si ipotizza la necessità di realizzare in territorio albanese 20 aule da destinare alla celebrazione delle udienze civili da parte sia del Giudice di pace che della Sezione specializzata. In particolare, le predette aule dovranno accogliere da 3 a 5 persone (persona trattenuta, l'agente di polizia, l'interprete e, in casi eccezionali, il/i difensore/i). Ciascuna aula di udienza avrà una superficie complessiva di circa 75 mq, con una superficie di impegno complessiva di circa 1.500 mq (75 x 20 = 1.500) per ciascuno modulo, da realizzare secondo le vigenti disposizioni. L'intervento complessivo prevede la disposizione in 4 blocchi da 5 aule ciascuno, posizionati in modo frontale gli uni rispetto agli altri, prevedendo un percorso esterno, eventualmente da proteggere con portici. L'onere per



l'edificazione degli spazi per le aule di udienza (comprese le 2 aule per l'udienza penale, v. infra) è complessivamente quantificato in **euro 1.000.000 per l'anno 2024 (conto capitale).** Per l'allestimento di ciascuna delle aule di udienza civile (acquisto banchi e sedie e libreria), è previsto un onere di 4.000 euro, pari complessivamente, per 20 aule, a **euro 80.000 per l'anno 2024 (conto capitale).**

I commi 2 e 3 prevedono che il rilascio della procura e le comunicazioni con i difensori (sia scritte che verbali) siano effettuati mediante modalità telematiche. La procura speciale rilasciata dallo straniero accolto nelle strutture previste dal Protocollo è trasmessa con comunicazione elettronica anche in copia informatica al difensore e alle autorità giudiziarie attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal responsabile della struttura come individuato dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 5 del disegno di legge (comma 2). Inoltre, viene assicurato allo straniero, tramite collegamento da remoto fra il luogo dove si trova lo straniero e quello dove si trova il difensore, il diritto a conferire con il proprio difensore con modalità audiovisive che rispettino i canoni di sicurezza e riservatezza della comunicazione (commi 3). Gli oneri derivanti dalla predisposizione di reti, infrastrutture e collegamenti telematici sono quantificati complessivamente in euro 1.550.000 per l'anno 2024 e in euro 1.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 (parte corrente), così ripartiti:

- a) connessione internet tra l'Italia e l'Albania di banda adeguata (preliminarmente ipotizzata 1 Gb): costo stimato 100.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;
- b) ampliamenti di allestimenti dei collegamenti telematici per le sezioni specializzate del Tribunale distrettuale e per gli uffici del giudice di pace nazionali: costo stimato 50.000 euro per l'anno 2024;
- c) manutenzione dei sistemi informatici in Albania: costo stimato 100.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;
- d) assistenza informatica nelle aule collocate in Albania: costo stimato in 800.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 sulla base dei valori correnti nel mercato italiano;
- e) assistenza informatica addizionale per le infrastrutture collocate in Italia: 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.
- Si precisa che la quantificazione sopra riportata attiene anche alle restanti disposizioni dell'articolo 4, di seguito più specificamente commentate, che fanno riferimento allo svolgimento con modalità telematiche di specifiche attività connesse con l'esercizio della giurisdizione civile o penale.

Il **comma 4** prevede che lo straniero può proporre ricorso avverso i provvedimenti della Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi e nei termini di cui all'articolo 35-ter del D.lgs. 25/2008. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 5** contiene innanzi tutto una di natura generale, per la quale la partecipazione dell'avvocato del migrante avviene nell'aula di udienza dove si trova il giudice sempre con modalità audiovisive da remoto con il luogo dove si trova il migrante. Tale disposizione non comporta oneri maggiori di quelli già illustrati in relazione al comma 2. Sono tuttavia previste limitate eccezioni nel caso in cui non sia possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza risulti incompatibile con i termini del procedimento: in tale ipotesi viene assicurato all'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo, un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura massima di euro 500, le cui condizioni saranno disciplinate con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il



Ministro dell'economia e delle finanze entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Si sono stabilite - in via prudenziale e in carenza di dati statistici puntuali (essendo le procedure accelerate in materia di protezione internazionale come disciplinate dal D.L. 20/2023 oggetto di statistica recente da parte del Ministero della giustizia) - le ipotesi che sottendono alla quantificazione degli oneri relativi al comma 5 in materia di patrocinio a spese dello Stato, per assicurare il diritto di difesa ai migranti, consentendo l'accesso alle strutture previste dal Protocollo agli avvocati e ausiliari che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese applicabile.

Si sono assunte alcune ipotesi di base assunte come parametri per individuare le procedure interessate, la tipologia di spesa e i soggetti coinvolti nelle procedure nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, fermo restando che la misura del rimborso liquidato all'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato per recarsi nelle aree di cui all'articolo 1, par. 1, lettera c) del protocollo è normativamente fissata nella misura massima di 500 euro per ciascuna trasferta (spese di soggiorno e spese di viaggio). Non si ascrivono inoltre ulteriori oneri a titolo di compensi ed onorari considerato che la relativa spesa sarebbe stata comunque sostenuta dalla amministrazione giudiziaria in relazione ai procedimenti trattati sul territorio italiano.

Per **il settore civile**, si elencano di seguito i parametri presi come riferimento sulla base di dati storici utilizzati in precedenti stime e dati storici relativi alle procedure (non aggiornate come già precisato, ma considerate in questa casistica per i fini della quantificazione):

- a) procedure interessate:
 - i. convalida del provvedimento di trattenimento del richiedente la protezione internazionale presso le strutture di cui all'articolo 4 del presente Protocollo;
 - ii. presentazione dei ricorsi da parte del richiedente la protezione internazionale avverso le decisioni della Commissioni territoriale e nazionale;
- b) partecipazione in presenza delle parti e degli altri soggetti (avvocato e interprete) alle procedure di cui al punto a), in percentuale rispetto alla modalità telematica (considerato il carattere eccezionale dell'udienza in presenza);
- c) tipologia spesa: spese di trasferta con rimborso forfettario in base al decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 marzo 2011 (art. 4) pari a 125 euro al giorno;
- d) indicazione del numero dei giorni udienza mensili pari a due e delle spese di viaggio A/R Roma- Tirana pari a circa 250 euro per un totale di un viaggio mensile per soggetto;
- e) soggetti coinvolti nelle due procedure (convalida e ricorsi) per i quali occorre quantificare gli oneri in termini di rimborso spese di trasferta (viaggio e soggiorno): avvocati e interpreti;
- f) moneta: euro;
- g) misura massima del rimborso spese di trasferta per avvocato pari a 500 euro per una volta al mese.

E' stata effettuata una quantificazione distinta per la convalida e una per la presentazione dei ricorsi avverso le decisioni della Commissione territoriale, partendo da un numero di procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale su base annua pari a 10.000, suddividendoli in quelli con accoglimento - decisioni Commissioni territoriali e quelli con mancato riconoscimento del trattenimento e ancora fra procedimenti svolti in modalità telematica e quelli che richiedono la partecipazione in presenza di avvocati e interpreti come evidenziato nei due prospetti successivi:

	Ipotesi PROCEDURA DI CONVALIDA										
Numero Procedimenti annuali di riconoscimento protezione internazionale	% Accoglimento Decisioni Commissione territoriale	% Mancato riconoscimento e trattenimento con procedura accelerata	Procedimenti di convalida con modalità telematica	Procedimenti di convalida con partecipazione della parte e dell'avvocato in presenza	N. procedimenti mensili						



	10%	90%	98%	2%	
10.000	1.000	9.000	8.820	180	15

	Ipotesi PROCEDURA DI RICORSO AVVERSO DECISIONI CT										
Numero Procedimenti annuali di riconosciment o protezione internazionale	% Accogliment o Decisioni Commissione territoriale	% Mancato riconoscimento e trattenimento con procedura accelerata	Procedimenti di ricorsi avverso decisioni CT con modalità telematica	Procedimenti di ricorsi avverso decisioni CT con partecipazione della parte e dell'avvocato in presenza	N. procedimenti mensili						
	10%	90%	98%	2%							
10.000	1.000	9.000	8.820	180	15						

Si proceduto a calcolare gli oneri per l'assistenza ai richiedenti protezione internazionale, ipotizzando un costo unitario mensile lordo (spese di trasferta + spese di viaggio) per ciascun avvocato e ciascuno interprete pari ad euro 500, considerato aggiuntivo rispetto ai costi relativi agli onorari già a carico della Stato italiano, che su base annuale è pari ad euro 6.000, come di seguito riepilogato:

Partecipa	Partecipazione avvocato e interprete nella procedura di convalida del provvedimento di trattenimento presso i CPR												
Soggetti coinvolti nella procedura	N. Unità	N. giorni udienza nel mese	Importo forfettario giornaliero unitario in euro	Rimborso forfettario lordo unitario mensile in euro	Spese di viaggio mensili A/R Roma- Albania per un viaggio in euro	Rimborso forfettario lordo unitario mensile in euro	Spese di trasferta complessive annuale lordo unitario in euro						
Avvocati	15	2	125	250	250	500	6.000						
Interprete	15	2	125	250	250	500	6.000						
Totale	30	4	250	500	500	1.000	12.000						

Partecipazione avvocato e interprete nella procedura di ricorso avverso provvedimenti CT											
Soggetti coinvolti nella procedura	N. Unità	N. giorni udienza nel mese	Importo forfettario giornaliero unitario in euro	Rimborso forfettario lordo unitario mensile	Spese di viaggio mensili A/R Roma- Albania per un viaggio in euro	Rimborso forfettario lordo unitario mensile in euro	Spese di trasferta complessivo unitario annuale lordo in euro				
Avvocati	15	2	125	250	250	500	6.000				
				•							
Interprete	15	2	125	250	250	500	6.000				
Totale	30	4	250	500	500	1.000	12.000				

Alla luce dell'analisi svolta e rappresentata nei prospetti sopra riportati, si evidenzia la quantificazione in via prudenziale relativa alla spesa complessiva per le trasferte (spese di soggiorno e di viaggio) dei soggetti coinvolti nelle procedure di convalida e di ricorso (avvocati e interpreti) nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato che risulta pari 2.160.000 per ciascuna procedura, per un totale di euro 4.320.000 all'anno.



procedure

4.320.000

IPOTESI SPESA di TRASFERTA COMPLESSIVA PERSONALE (PARTECIPAZIONE IN PRESENZA) - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROTOCOLLO ITALIA - ALBANIA IN MATERIA DI MIGRANTI											
Soggetti coinvolti nella procedura	N. Unità	N. giorni udienza nell'anno	Rimborso forfettario annuale unitario in euro	Onere spese di trasferta annuo lordo complessivo in euro per ciascuna procedura	N. procedure	Onere spese di trasferta annuo lordo complessiv					
Avvocati	180	12	6.000	1.080.000		o in euro per le due					

Anche **per il settore penale**, al quale si estende la previsione del comma 5, vengono utilizzati gli stessi parametri di un costo unitario mensile lordo (spese di trasferta + spese di viaggio) per ciascun avvocato e ciascun interprete pari ad euro 500, considerato aggiuntivo rispetto ai costi relativi agli onorari già a carico della Stato italiano, che su base annuale è pari ad euro 6.000, come di seguito riepilogato:

2.160.000

12.000

Partecipazi	Partecipazione avvocato e interprete nella procedura penale di convalida dell'arresto per reati commessi in loco													
Soggetti coinvolti nella procedura	N. Unità	Ipotesi n. reati mensili	N. giorni udienza nel mese	Rimborso forfettario importo giornaliero unitario in euro	Rimborso forfettario lordo unitario mensile in euro	Spese di viaggio mensili A/R Roma- Albania per un viaggio in euro	Rimborso forfettario lordo unitario mensile in euro	Spese di trasferta complessive annuale lordo unitario in euro						
Avvocati	15	90	2	125	250	250	500	6.000						
Interprete	15	0	2	125	250	250	500	6.000						
Totale	30	90	4	250	500	500	1.000	12.000						

Si ipotizzano, in via prudenziale, gli oneri relativi ai rimborsi delle spese di trasferta per le procedure di convalida nel settore penale, stimando un numero medio di reati giornalieri pari a 3 per un totale di 90 reati mensili e un numero di avvocati e interpreti, pari a 15 mensili, per un totale complessivo annuo lordo di euro 2.160.000:

Partecipazione avvocato e interprete nella procedura penale di convalida dell'arresto per reati commessi in loco											
Soggetti coinvolti nella procedura	N. Unità	N. giorni udienza all'anno	Rimborso forfettario annuale unitario in euro	Onere spese di trasferta annuo lordo complessivo in euro per procedura di convalida nel settore penale							
Avvocati	180	12	6.000	1.080.000							
Interprete	180	12	6.000	1.080.000							



Totale

360

24

•	1	in the second se	i	
Totale	360	24	12.000	2.160.000

In conclusione, pertanto, dal comma 5 derivano oneri pari a **euro 6.480.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028** (di cui 4.320.000 per il settore civile e 2.160.000 per il settore penale). **Per l'anno 2024**, si prevede un onere di **3.240.000 euro**, in considerazione dell'ipotesi di un graduale raggiungimento della piena operatività delle strutture come esposto in relazione all'articolo 4 del Protocollo.

I **commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17** prevedono misure di natura ordinamentale relative alla sussistenza della giurisdizione penale italiana e allo svolgimento degli eventuali conseguenti procedimenti penali.

Per l'allestimento delle aule di udienza penale (i cui costi di realizzazione sono stati considerati nel comma 1 unitamente a quelli di realizzazione delle aule di udienza civile) si allestiranno due aule di udienza accoppiate, con ingresso del pubblico laterale. Il prefabbricato ad uso aule di udienza penale avrà una superficie complessiva di circa 250 mq per modulo, con una superficie di impegno complessiva di circa 500 mq. Per l'allestimento di ciascuna delle aule di udienza penale (acquisto banchi e sedie, pedana, gabbia, microfoni), è previsto un onere di 50.000 euro, pari complessivamente, per 2 aule, a euro 100.000 per l'anno 2024 (conto capitale).

Gli oneri per il collegamento da remoto necessario allo svolgimento degli adempimenti per via telematica sono stati quantificati in relazione al comma 2, alla cui trattazione si rinvia.

Le restanti disposizioni dei commi in esame hanno natura procedurale e sono quindi disposizioni ordinamentali, dalla cui attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 11** prevede, in caso di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere, la messa immediata a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente mediante trasferimento presso idonee strutture ubicate nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo e pertanto, è richiesta la realizzazione di una sezione detentiva nell'ambito della struttura di accoglienza sul territorio albanese.

Si considerano tutte le strutture e gli spazi necessari all'insediamento di una struttura penitenziaria capace di ospitare 20 detenuti. Il layout funzionale tiene conto di quanto previsto dal vigente ordinamento penitenziario e dai contributi pervenuti dagli altri uffici del Dipartimento. Secondo tale schema la struttura penitenziaria occupa una superficie complessiva di circa 6.300 mq, di cui mq 2.214 coperta e mq. 4.086 scoperta. La volumetria complessiva è di circa 13.000 mc. Su tali dati è stato effettuato un calcolo della spesa sulla base di costi parametrici desunti da alcuni progetti recenti elaborati nel quadro del PNC al PNRR. Tale calcolo porta ad una previsione finanziaria, per il solo importo dei lavori, di circa 8 milioni di euro per l'anno 2024 (conto capitale). L'edificio detentivo, l'edificio destinato a servizi generali e l'edificio destinato a servizi centrali sono costituiti da un unico piano. L'edificio destinato a caserma agenti e l'edificio destinato ad uffici direzionali e alloggi per il personale sono costituiti da 2 piani. L'edificio detentivo è costituito da n. 16 posti ordinari (di cui n. 2 destinati a persone con disabilità) e n. 4 posti detentivi destinati ad un regime di sicurezza. Le strutture saranno realizzate in modo da rispettare le prescrizioni tecniche previste dagli standard nazionali ed internazionali relativi agli istituti di detenzione.

Alle spese per la realizzazione dell'istituto penitenziario, sono da aggiungere ulteriori oneri per a) mezzi per il trasferimento dei detenuti e del personale:

- 4 vetture radiomobili con livrea
- 2 Vetture senza livrea per trasporto personale
- 4 furgoni trasporto ordinario detenuti
- 1 furgone trasporto disabili



- 1 pullman trasporto personale di almeno 20 posti
- 1 pullman trasporto detenuti di almeno 15 posti
- 1 pullman trasporto detenuti da 6 posti

b) Dispositivi di controllo

- portali metal e cell phone detector (uno per ogni accesso)
- dispositivi Portatili metal e cell phone detector (almeno 10)
- dispositivi manuali metal e cell phone detector (almeno 5)
- macchine controllo pacchi a raggi X (uno per ogni varco)
- rilevatori di frequenza cellulari (almeno 5)
- **c) Sistemi di telecomunicazioni**. La copertura radio DapNet proprietaria non è presente sul territorio albanese, così come anche il servizio di radiocomunicazione per le ff.pp. in standard Te.T.ra., per cui occorre prevedere un intervento in tal senso.
- d) Servizio vitto e cd. "sopravvitto" (la vendita di generi alimentari e di conforto non forniti dall'Amministrazione e acquistati dai detenuti).

Viene riportato di seguito il prospetto riepilogativo relativo alla stima delle singole voci di spesa di funzionamento, che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria prevede di sostenere per la gestione e il funzionamento della sezione detentiva, il cui onere ammonta complessivamente a 3.784.173 euro annui (parte corrente) (per il primo anno gli oneri sono considerati in ragione del 50% del totale, in considerazione dell'ipotesi di progressivo raggiungimento della piena operatività della struttura):

Spese di funzionamento – stima annuale	
Spese per la gestione degli automezzi per trasporto detenuti	500.000
Carburante per automezzi	400.000
Traduzioni dei detenuti per visite urgenti e/o ricoveri in luogo esterno	200.000
Vitto dei detenuti	700.000
Vettovagliamento	300.000
Spese per pulizie locali	400.000
Spese di funzionamento per assistenza sanitaria detenuti	550.000
Materiale igienico- sanitario	270.000
Medicheria e Farmacia	284.173
Utenze telefoniche di servizio per il Responsabile ed i Vice responsabili	40.000
Spese di acquisto di beni di facile consumo	60.000
Dispositivi di controllo (portal metal e cell phone detector e rilevatori di	80.000
frequenza cellulari e Strumenti per colloqui visivi a distanza)	
Totale	3.784.173

Il **comma 18** prevede infine una disposizione di natura ordinamentale che attribuisce all'autorità giudiziaria di Roma la competenza sui reati per i quali il comma 6 stabilisce la giurisdizione italiana.

Infine, il **comma 19** dispone che lo straniero trattenuto nelle strutture detentive previste dal citato Protocollo possa rivolgere istanze o reclami scritti o orali, anche in busta chiusa al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Ai reclami orali il Garante potrà rispondere con collegamenti audiovisivi e gli oneri, del tutto eventuali, graveranno sul capitolo di spesa 1753 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, relativo alle spese per il funzionamento del Garante, ivi compresi i compensi ai componenti. Il comma in esame non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



L'articolo 5 del disegno di legge detta le disposizioni organizzative necessarie a disciplinare il corretto funzionamento delle strutture in territorio albanese ai sensi del Protocollo.

I **commi 1 e 2 dell'articolo 5** attengono rispettivamente alle modalità di individuazione dei "responsabili italiani" e alla costituzione di un nucleo nell'ambito della Questura di Roma. Le disposizioni hanno natura organizzativa e ordinamentale. Si precisa che i responsabili italiani dei centri in Albania e i loro vicari sono considerati nel calcolo del personale di pubblica sicurezza indicato in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo, alla cui trattazione si rimanda.

Il comma 3 dell'articolo 5 per le finalità ivi previste, autorizza il Ministero dell'interno ad assumere a tempo indeterminato un contingente di 45 Funzionari. Il relativo onere annuo è stato quantificato sulla base della retribuzione annua pro capite fissata dal C.C.N.L. del Comparto Funzioni centrali per il personale non dirigenziale 2019-2021, a cui va aggiunto l'incremento contrattuale del 5,78% (che assorbe l'IVC 2022-2024) relativo alla tornata contrattuale 2022-2024, come specificato nella seguente tabella:

INTERNO												
	ov: t			Totale		m . 1		Retribuzione pro		RETRIBUZIONE TOTALE		
MINI STERO	Stipendio		Indennità di	fondamentale	Oneri riflessi	Totale	FRD 2022	capite totale	Incremento	PRO CAPITE LORDO	UNITA'	Onere
	CCNL 2019-	Tredicesima				fondamentale	1.0	(fondamentale e	contrattuale CCNL	STATO - CON INCR	AUTORIZZAT	complessivo (a
DELL'INTERNO	2021		ammini strazione		38,38%	lordo stato	LS	accessorio - lordo	2022-2024 (5,78%)	CONTR. 5,78% CCNL 2022-	E	regime dal 2025)
				dipendente				(tata)	,	2024		
Funzionari	23 501 93	1.958,49	4.554,76	30.015,18	11.519,83	41.535,01	923,41	42.458,42	2.454,10	44.912,51	45	2.021.063

In considerazione dei tempi tecnici per l'espletamento delle previste procedure di inquadramento delle 45 unità di funzionari si ipotizza, per il 2024, un rateo di spesa parametrato agli 8 dodicesimi della spesa complessiva a regime.

Di seguito il dettaglio degli oneri relativi al compenso per lavoro straordinario e per i buoni basto. Per l'anno 2024 si ipotizza rateo di spesa parametrato agli 8 dodicesimi della spesa complessiva a regime.

	Straordinario												
Posizione Economica	Tariffa oraria lordo dipendente	numero di ore (10 ore mensili per 11 mesi)	Leosto unitario	Stato su	Totale lordo oneri STATO	UNITA'	TOTALE						
AREA FUNZIONARI	15,64	110,00	1.720,40	562,57	2.282,97	45	102.733,69						

Buoni Pasto		



Posizione Economica	costo buono pasto	numero di buoni pasto (5 a settimana per 48 settimane)	costo unitario straordinario lordo dipendente	UNITA'	TOTALE
AREA FUNZIONARI	7,00	240,00	1.680,00	45	75.600,00

Sono altresì autorizzate le seguenti spese:

	Spese concorso anno 2024	Spese funzionamento anno 2024	Spese funzionamento a regime dal 2025	Onere complessivo 2024	Onere complessivo a regime dal 2025
Spese concorso e funzionamento	250.000,00	67.369,00	20.211,00	317.369,00	20.211,00

Il comma 4 dell'articolo 5 dispone che, per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, è autorizzato a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 10 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari del Comparto Funzioni Centrali. Di seguito le quantificazioni di costo unitario lordo e complessivo per il contingente indicato, considerato che per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista-per il 1ºmaggio 2024) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DAP	Stipendio CCNL 2019- 2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente		Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessono (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere complessivo (a regime dal 2025)	Onere 2024 (dal 1 maggio 2024)
Funzionari	23.501,93	1.958,49	4.755,52	30.215,94	11.596,88	41.812,82	1.996,20	43.809,02	2.532,16	46.341,18	10	463.411,80	308.941,20

Nella tabella sotto riportata sono invece quantificate le spese indotte dalle assunzioni in esame: in particolare, quella relativa alla gestione dei concorsi pubblici (valorizzata sulla spesa storica, tenendo conto dei posti messi a bando di concorso) e quella necessaria per gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico).



	Spese concorso anno 2024	Spese funzionamento anno 2024	Spese funzionamento a regime dal 2025	Onere complessivo 2024	Onere complessivo a regime dal 2025
Spese concorso e funzionamento	300.000,00	23.170,59	4.634,12	323.170,59	4.634,12

Il **comma 5** dispone che, per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della Giustizia - Amministrazione giudiziaria, è autorizzato per gli anni 2024 - 2025 ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante indizione di procedure concorsuali pubbliche ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della attuale dotazione organica, un contingente di 18 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 30 unità da inquadrare nell'area degli Assistenti.

Di seguito le quantificazioni di costo unitario lordo e complessivo per il contingente indicato, facendo presente che per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 8 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1ºmaggio 2024) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

FUNZIONARI	Stipendio CCNL 2019- 2021	Tredicesima	Indennitá di amministrazio ne	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO- CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNIT A' AUT ORIZZATE	ONE RI ANNO 2024 (dal 1° maggio)	Onere complessivo (a regime dal 2025)
	23.501.93	1.958,49	4.755,33	30.215,75	11.596,80	41.812,55	1.996,20	44.282,44	2.559,53	46.841,97	18	562.103,64	843.155,46
ASSISTENTI	Stipendio CCNL 2019- 2021	Tredicesima	Indennità di amministrazio ne	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO- CON INCR. CONT.R. 5,78% CCNL 2022-2024	UNIT A' AUT ORIZZATE	ONE RI ANNO 2024 (dal 1° maggio)	Onere complessivo (a regime dal 2025)
	19.351,97	1.612,66	3.635,76	24.600,39	9.441,63	34.042,02	1.996,20	36.038,22	2.083,01	38.121,23	30	762.424,60	1.143.636,90
ONE RE T OT ALE												1.324.528,24	1.986.792,36

Per l'espletamento delle procedure concorsuali si è ipotizzato il costo di circa 250.000 euro per ciascuna procedura, sulla base del costo medio praticato attualmente dagli operatori del settore, a cui sarà necessario affidare il servizio di organizzazione e gestione dei concorsi. Trattandosi di 2 procedure, una relativa ai funzionari e l'altra agli assistenti, sono stati indicati oneri concorsuali pari a 500.000 euro per l'anno 2024.

Per quanto concerne i maggiori oneri di funzionamento, si stima un costo di euro 66.227 per il primo anno (2024) e di euro 19.868 a decorrere dal 2025.

Il **comma 6** autorizza l'assunzione di 10 magistrati ordinari.

Il Tribunale di Roma vede una pianta organica di 286 posti di giudice ordinario, con una copertura di 237 magistrati e una percentuale di scopertura del 17% (fonte Cosmag). La sezione civile XVIII del Tribunale di Roma, competente in materia di protezione internazionale, ha una pianta organica tabellare (pianta organica) composta da 13 giudici, 1 presidente di sezione (nel 2021 il monitoraggio presso l'ufficio evidenziava: 1 presidente di sezione, 10 magistrati e 1 magistrato applicato extra distrettuale per un totale di 11,5 a cui aumentammo in base al D.M 22.12.2022 5 posti di magistratura ordinaria) in base al D.M 22.12.2022 di aumento organico (+ 5 posti per il Tribunale di Roma). Attualmente le presenze effettive sono di n.1 presidente di sezione e n. 9 giudici (di cui 1 coperto con interpello interno a seguito di aumento organico dall' ottobre 2023). Gli altri quattro posti di aumento



organico non sono stati messi a concorso per il tramutamento interno dal Presidente del Tribunale di Roma per non scoprire i ruoli in altre sezioni civili e penali, ma potranno essere posti ad interpello soltanto quando sarà trasferito da altre sedi un congruo numero di magistrati. Il CSM nello scorso mese di ottobre ha diramato un interpello per l'applicazione extra distrettuale di 10 magistrati in 6 Tribunali 1 in cui si è verificato il maggiore incremento, destinando alla sezione per la protezione internazionale del Tribunale di Roma n. 1 posto. Si attende delibera del plenum dopo la scadenza del bando in data 20.10.2023 l'applicazione di un giudice proveniente da altro distretto per 18 mesi prorogabile eventualmente di 6 mesi con il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 11 D.L. n.13 del 2017 con scadenza al 20 ottobre 2023. Sono inoltre assegnati alla sezione specializzata n. 5 GOP con compiti limitati e n. 16 funzionari dell'Ufficio per il processo (a tempo determinato con scadenza fine settembre 2024). Ciò premesso si deve considerare che le cause di protezione internazionale sono nel computo degli indicatori per il PNRR e che realisticamente, oltre alla copertura delle attuali vacanze in pianta organica che attengono alla valutazione delle sopravvenienze e pendenze fino al 2022, per fare fronte nel 2024 e per tutta la durate dell' Accordo Italia- Albania alla prevedibile massa di sopravvenienze sulla sezione XVIII del Tribunale di Roma da definire nel merito in via prioritaria e caratterizzate da udienza di convalida da tenersi entro 48 ore e da sospensiva, è necessario un altro ampliamento della pianta organica di ulteriori 10 magistrati (il dato è riferito alla produttività media nazionale dei magistrati addetti al settore della protezione internazionale - circa 379 procedimenti annui - scaturente dalle analisi effettuate in occasione del decreto 22/12/2022 e di un adeguato e corrispondente numero di magistrati onorari - in difetto occorre procedere ad un incremento dei magistrati togati nella misura, prudenziale, pari al 50% -) da porre in essere con decreto 1 Catania, Napoli, Milano, Trieste, Bologna, Torino, Brescia e Roma. Ministero della Giustizia m dg.GAB.01/12/2023. 0041369.E pag. 2 di 3 3 ministeriale previo parere del CSM. Il dato è poi commisurato al numero delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, comunicato informalmente nell'ordine di 20. Tale computo costituisce una stima per difetto sulla base dei parametri tecnici del citato DM 22.12.2022 (produttività media nazionale dei giudici addetti al settore della protezione internazionale), in quanto calcolata la sopravvenienza in soli 3000 procedimenti in più all'anno. Si rammenta, quanto alle coperture effettive, che i risultati delle prove scritte del concorso a 500 posti di magistrato ordinario sono stati affissi all'albo in data 26 ottobre 2023, i candidati idonei sono stati 626 su 3606 e le prove orali inizieranno l'11 dicembre 2023 per cui il tirocinio non potrà iniziare prima del secondo semestre del 2024. I magistrati nominati con D.M 23 ottobre 2023, attualmente in tirocinio mirato fino al luglio 2024, hanno già scelto le sedi.



Proiezione decennale per l'assunzione di 10 magistrati ordinari dal 1° maggio 2024

			restone me									mussio				
QUALIFICA	ANNO	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	10	ONERE
Magistrato ordinario in	2024	0	28.700,11	12.165,39	7.454,28	48.319,78	4.107,18	11.693,39	1.630,17	414,84	17.845,57	66.165,35	6	33.082,68	330.826,77	504.483,32
		0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	2	12.676,20	126.761,95	
tirocinio HH02		13^	2.391,68	1.013,78		3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	4.689,46	13^	4.689,46	46.894,60	
		0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	10	63.380,98	633.809,75	849.876,33
	2025	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	2	15.503,53	155.035,30	
		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	61.031,28	
	2026	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	930.211,80	991.243,08
Magistrato	2020	13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	61.031,28	
ordinario HH03	2027	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	10	77.517,65	775.176,50	999.600,78
		1	42.680,29	12.871,67	14.908,55	70.460,51	5.989,14	17.051,44	2.424,24	438,92	25.903,75	96.364,26	2	16.060,71	160.607,10	
		13^	3.556,69	1.072,64		4.629,33	393,49	1.120,30	202,02	36,58	1.752,39	6.381,72	13^	6.381,72	63.817,18	
		1	42.680,29	12.871,67	14.908,55	70.460,51	5.989,14	17.051,44	2.424,24	438,92	25.903,75	96.364,26	4	32.121,42	321.214,20	
	2028	0	58.297,00	13.825,42	14.908,55	87.030,97	7.397,63	21.061,49	3.311,27	471,45	32.241,84	119.272,81	7	69.575,81	695.758,08	1.201.434,97
		1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	1	10.047,45	100.474,53	1.201.737,77
		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	83.988,16	
	2029	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	12	120.569,43	1.205.694,34	1.289.682,50
		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	83.988,16	1.209.002,30
Magistrato	2030	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	11	110.521,98	1.105.219,81	1.297.415,33
ordinario dalla		2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	1	10.434,09	104.340,95	
prima valutazione di		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	87.854,57	
professionalità HH04	2031	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	12	125.209,14	1.252.091,36	1.339.945.93
111104	2031	13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	87.854,57	1.559.945,95
	2032	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	11	114.775,04	1.147.750,41	
		3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	1	10.820,74	108.207,35	1.347.678,74
		13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	91.720,98	
	2033	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	12	129.848,82	1.298.488,23	1.390.209,22
	2033	13^	5.494,98	1.152,12		6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	91.720,98	1.370.207,22



Il *comma* 7 prevede che il CSM deliberi l'individuazione di ulteriori posti di giudice onorario di pace da pubblicare in aggiunta a quelli già individuati per le esigenze dell'Ufficio del giudice di pace di Roma, competente per le attività procedurali previste dal Protocollo di cui si è detto sopra. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto si provvederà nell'ambito della dotazione organica fissata per la magistratura onoraria con D.M. 22 febbraio 2018, come modificato dall'articolo 1, comma 630 della legge 234 del 2021, attraverso le risorse finanziarie già stanziate sul capitolo 1362 del Ministero della giustizia.

Il comma 8 stabilisce che, per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio USMAF di cui all'art. 3, comma 1 lettera h) del protocollo, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere cinque dirigenti sanitari con il profilo di medico e sei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui quattro con il profilo di infermiere e due con il profilo di funzionario amministrativo.

Per le esigenze dell'ufficio speciale USMAF distaccato sul territorio albanese si ipotizza la necessità di un contingente di personale composto da 5 dirigenti medici di cui 1 dirigente medico con incarico di struttura complessa con funzioni gestionali e di coordinamento e n. 4 dirigenti medici con incarico di struttura semplice e funzioni di coordinamento oltreché da 4 infermieri e 2 unità con profilo amministrativo.

La stima tiene conto di uno scenario ipotetico di arrivi di circa 800 migranti per evento, e non conoscendo la frequenza con cui si susseguiranno gli eventi, al fine di garantire un adeguato riposo psicofisico degli operatori, si ritiene possano essere necessari almeno due team medico-infermiere così da turnare nelle 24 ore.

Di seguito le quantificazioni di costo unitario lordo e complessivo per il contingente indicato, considerata l'operatività di tale unità a partire dal mese di maggio 2024.

MINISTERO DELLA SALUTE	Stipendio CCNL 2019- 2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)		RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022- 2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere complessivo (a regime dal 2025)	Onere 2024 (rateo maggio-dicembre)
Funzionari	23.501,93	1.958,49	4.529,48	29.989,90	11.510,12	41.500,02	1.967,55	43.467,57	2.512,43		45.980,00	6	275.880,00	183.920,00
	Stipendio CCNL 2019- 2021	Retribuzione parte fissa (incarico struttura complessa)	Retribuzione di posizione variabile	Indennità specifica medica	Indennità per incarico struttura complessa	Retribuzione di risultato	Indennità di esclusività incarico struttura complessa	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato e indennità di esclusività)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022- 2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere complessivo (a regime dal 2025)	Onere 2024 (rateo maggio-dicembre)
Dingenti sanitari Medici Incarico struttura complessa	47.015,77	13.745,11	26.900,00	8.476,34	10.218,00	14.967,48	18.473,29	51.754,27	191.550,26	11.071,60	202.621,86	1	202.621,86	135.081,24
	Stipendio CCNL 2019- 2021	Retribuzione parte fissa (incarico struttura semplice)	Ketribuzione di	Indennità specifica medica		Retribuzione di risultato	Indennità di esclusività tra 5 anni e 15 anni	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato e indennità di esclusività)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022- 2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere complessivo (a regime dal 2025)	Onere 2024 (rateo maggio dicembre)
Dirigenti sanitari - profilo medici Incarico struttura semplice	47.015,77	12.033,00	12.200,00	8.476,34		6.973,38	10.167,99	36.203,72	133.070,20	7.691,46	140.761,66	4	563.046,64	375.364,42
											TOTALE	11.00	1.041.548.50	694.365.66

Spese concorso e funzionamento

	Spese concorso anno 2024	Spese funzionamento 2024	Spese funzionamento a regime dal 2025
Spese concorso e funzionamento	105.000,00	133.334,00	200.000,00

Per l'espletamento delle procedure concorsuali, da svolgersi con strumentazione informatica, si è ipotizzato il costo di circa 35.000 euro per ciascuna procedura, sulla base del costo medio praticato attualmente dagli operatori del settore a cui sarà necessario affidare il servizio di organizzazione e gestione dei concorsi. Trattandosi di 3 procedure sono stati indicati oneri concorsuali pari a 105.000 euro.



Per quanto concerne i costi connessi alla istituzione e al funzionamento dell'ufficio speciale in territorio albanese quali, a titolo esemplificativo, quelli derivanti da affitti immobili, arredi, attrezzature informatiche e software, cellulari di servizio, dispositivi di protezione personali, dispositivi medici e farmaci/vaccini si stima presuntivamente un costo annuo lordo di 133.334 nel 2024 e di euro 200.000 euro a decorrere dal 2025.

Il **comma 9,** dispone che l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) è autorizzato al completamento della propria dotazione organica, mediante l'espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato delle restanti n. 28 unità di personale, a valere sulla dotazione organica di n. 120 unità totali previste dal DM 56/2013.

La quantificazione degli oneri relativi al completamento della dotazione organica è riportata nella successiva tabella, con l'indicazione, per ogni profilo, degli importi su base annua delle voci stipendiali relative al trattamento economico fondamentale (per 13 mensilità), al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e Irap a carico dell'INMP. Considerati i tempi per l'attivazione delle procedure assunzionali, le immissioni in ruolo delle 28 unità di personale avverranno a decorrere dal 1[^] maggio 2024 con un impatto dell'onere pari a 8/12, mentre a decorrere dall'anno 2025 l'impatto è pari all'intero onere complessivo.

Per la copertura delle predette n. 28 unità è previsto l'espletamento di procedure concorsuali estese anche alle unità già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, il ricorso a graduatorie di altre pubbliche amministrazioni, l'attivazione di procedure di mobilità nonché l'attivazione di procedure di stabilizzazione secondo le normative vigenti in materia potenzialmente pari a n. 11 unità

Di seguito, si riporta il prospetto di dettaglio e complessivo degli oneri recati dall'attuazione della norma assunzionale, comprese le spese relative all'espletamento delle procedure concorsuali e di funzionamento recate dall'immissione in servizio del nuovo personale.





RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI

TOTALE UNITA' DA ASSUMERE	Onere anno 2024 per 28 unità (rateo 8/12)	Onere a regime a decorrere dall'anno 2025 per complessive 28 unità
28	1.248.724,67	1.873.087,00

Altre Spese	2024	a decorre dal 2025
Spese concorsuali	100.000,00	
Spese di funzionamento	62.436,23	18.730,87
TOTALE	162.436,23	18.730,87

Oneri complessivi anno 2024	1.411.160,90
Oneri complessivi a decorrere dall'anno 2025	1.891.817,87

Agli oneri assunzionali pari a euro 1.248.725 per l'anno 2024 e a euro 1.873.087 a decorrere dall'anno 2025, agli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali pari a euro 100.000 per l'anno 2024 e a quelli per i maggiori oneri di funzionamento pari a euro 62.437 per l'anno 2024 e a euro 18.731 a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il **comma 10** prevede che al personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare o civile e al personale dipendente da amministrazioni pubbliche inviato in missione in Albania per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo, si applica, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso o continuativo, il trattamento economico di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, nonché quello previsto dall'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

L'articolo 6 detta le occorrenti autorizzazioni di spesa e la copertura finanziaria.

In particolare, il comma 7 prevede che fermo restando quanto previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 13 del Protocollo, qualora una delle Parti intenda avvalersi della facoltà di cui al secondo periodo del suddetto comma ai relativi oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore della legge.





DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato Firmato digitalmente

